

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 - DIC. 2004

ADDI 3 - DIC. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

|               |             |                 |                |                |           |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| STORACE       | Francesco   | Presidente      | IANNARILLI     | Antonello      | Assessore |
| SIMEONI       | Giorgio     | Vice Presidente | PRESTAGIOVANNI | Bruno          | "         |
| AUGELLI O     | Andrea      | Assessore       | ROBLOTTA       | Donato         | "         |
| CIARAMELLETTI | Luigi       | "               | SAPONARO       | Francesco      | "         |
| CIOCCHETTI    | Luciano     | "               | SARACENI       | Vincenzo Maria | "         |
| FORMISANO     | Anna Teresa | "               | VERZASCHI      | Marco          | "         |
| GARGANO       | Giulio      | "               |                |                |           |

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
..... OMISSIS

ASSENTI: STORACE · FORMISANO

DELIBERAZIONE N. - 1168 -

OGGETTO:

Oggetto: Comune di Carpiignano (Vn Variante parziale al PRG a sensi della L. 1150/42 per l'ampliamento della zona artigianale sita in loc. "Capannelle"- Deliberazione di C.C. n. 28 del 23/1/2000 -Approvazione.





1168 - 3 DIC. 2004

**Oggetto: Comune di Carbognano (Vt)**

Variante parziale al PRG ai sensi della L. 1150/42 per l'ampliamento della zona artigianale sita in loc. "Capannelle"- Deliberazione di C.C. n. 28 del 23/11/2002 - Approvazione.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Su proposta del Direttore del Dipartimento**




**VISTA** la legge urbanistica 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni,  
**VISTO** il D.P.R. 15/1/1972, n. 8;  
**VISTA** la L.R. 5/9/72, n. 8;  
**VISTA** la L.R. 12/6/1975, n. 72;  
**VISTO** l'art. 16 della legge regionale 31.12.1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio";  
**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

**PREMESSO:**

**CHE** il Comune di Carbognano (Vt) è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R.L. n. 4621 del 15/10/79;  
**CHE** con DGR. n. 5731 del 9/7/1991 è stata approvata la variante al citato PRG relativa alla zona artigianale sita in località "Capannelle";  
**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 28 del 23/11/2002, con la quale il Comune di Carbognano (Vt) ha approvato una ulteriore variante al vigente PRG per l'ampliamento della suddetta zona artigianale, da Zona agricola E-Sottozona E2, a Zona D-Sottozona D1;  
**VISTA** la delibera di C.C. n. 3 del 23/2/2004, con la quale il suddetto Comune ha preso atto che, a seguito della pubblicazione degli atti e degli elaborati, avvenuta ai sensi e forme di legge, non sono pervenute osservazioni e opposizioni relativamente alla variante di che trattasi;  
**VISTA** la nota n. 132980/D3/06 del 24.11.2004 con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 – Servizio 1 – ha attestato che la variante di cui trattasi può avere libero corso in quanto i terreni interessati dalla variante stessa risultano essere liberi da diritti civici;  
**VISTA** la determinazione n. B0583 del 16/4/2003, con la quale la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area 08 Difesa del Suolo, ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74 e della DGR 2649 del 18.05.1999, parere favorevole all'attuazione del progetto di ampliamento della zona artigianale di Carbognano in loc. Capannelle, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. Siano rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nello studio geologico a firma del dott. Pagano, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno; in particolare l'Amministrazione dovrà attenersi, a quanto riferito nel paragrafo "L'Edificabilità dell'area" a pag. 10 dello studio geomorfologico;
2. In relazione alle possibilità di crolli di massi tufacei, a causa dell'instabilità della formazione tufacea affiorante, non sono autorizzati interventi in prossimità della



1168 - 3 DIC. 2004

- scarpata; e a tal fine sia individuata una adeguata fascia di rispetto, sia a monte che a valle, determinata in relazione allo stato fisico-meccanico e di giacitura dei litotipi;
3. In ragione della presenza dell'area di rispetto del pozzo utilizzato a scopi idropotabili dal comune di Carbognano, nell'area è vietato l'insediamento di attività o industrie insalubri e/o nocive ai sensi della normativa vigente (art. 21 D.L. n. 152/99);
  4. La progettazione dei sistemi di smaltimento delle acque reflue del futuro insediamento dovrà essere progettata solo dopo l'individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo presente a monte, secondo i criteri della DGR 5817/99, al fine di garantire una tutela della risorsa utilizzata; inoltre, a protezione della falda idrica dovranno essere previste opere di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche e delle acque bianche e nere, ben oltre il limite dei 200 metri fissati dal D.Lvo n. 258/00;
  5. Nelle zone di riempimento di vuoti sotterranei e negli accumuli di discarica presenti, siano eseguiti, sulla natura dei materiali, tutti gli accertamenti possibili a scopi igienico-sanitari;
  6. Sia salvaguardata la vegetazione arborea ed arbustiva eventualmente esistente nell'area;
  7. Siano realizzate a fronte degli scavi e dei rilevati adeguate opere di contenimento, e, considerata la probabile presenza negli scavi di circolazione idrica superficiale (- 3,5 metri dal p.c.) siano eseguite tutte le opportune opere di regimazione delle acque e di impermeabilizzazione degli scavi;
  8. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti.

**VISTO** il parere n. 821 del 28/7/03, con il quale l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – Servizio Igiene Pubblica esprime, ai soli fini igienico-sanitari, il nulla-osta al progetto di Variante in argomento purchè la progettazione e realizzazione di qualsiasi opera venga eseguita nel rispetto delle prescrizioni e, con particolare riguardo, delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria sottoelencate:

(...)

- Rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, come previsto dal D.P.R. 236/88, D.L. 152/97, D.G.R. 14.12.99 n. 5817;
- Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti, attuando le norme tecniche previste negli allegati alla Delibera 4.4.77 del Ministero Lavori Pubblici, prevedere anche la fascia di rispetto assoluta agli impianti di depurazione;
- Rispetto del vincolo cimiteriale, come previsto dall'art. 338 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 1265/34;
- Rispetto dell'art. 216 T.U.LL.SS. e disposizioni di regolamenti locali, nella localizzazione delle lavorazioni insalubri. A tale proposito, considerato che la zona è destinata ad attività produttive si ritiene a giudizio dello scrivente inopportuno consentire la costruzione di locali ad uso abitativo nella zona per possibili futuri problemi legati a tutela del vicinato. (...)

**RILEVATO** che gli atti relativi alla Variante in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31/12/1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 59/3 reso nella seduta del 13/5/2004, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che il suddetto strumento

1168 - 3 DIC. 2004

urbanistico sia meritevole di approvazione, ai soli fini urbanistici, per le motivazioni nel voto stesso riportate;

**RITENUTO** di condividere e fare proprio il parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 59/3 del 13/5/2004, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato A;

**Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali**

### DELIBERA

1. Di approvare la variante al PRG adottata dal Comune di Carbognano (Vt), con deliberazione di C.C. 28 del 23/11/2002 secondo le motivazioni contenute nel parere del Comitato regionale per il Territorio reso con il voto n. 59/3 del 13/5/2004 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**, ed in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati;
2. Il progetto è vistato dal Dirigente dell'Area 2B.4 della Direzione regionale Territorio e Urbanistica nell'allegato A, e nei seguenti elaborati progettuali:

Tav. n.1 - Relazione tecnica illustrativa - N.T.A.

Tav. n.2 - Planimetrie in scale varie.


La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



"VOTO zona ind.le  
capannelle var1150"

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

6 DIC. 2004





# REGIONE LAZIO


DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

ALLEG. alla DELIB. N. 1468

DEL - 3 DIC. 2004

22/7/2004



## COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO

Adunanza N.59/3 del 13/05/2004

Allegato A

### Commissione Relatrice

Arch. Vittorio Censoni  
Arch. Antonello Sotgia

Area Urbanistica e Beni Ambientali Nord  
IL DIRIGENTE  
(Arch. Vittorio Censoni)

OGGETTO: Comune di CARBOGNANO (VT)  
Variante parziale al P.R.G. ai sensi della L.1150/42 per l'ampliamento della zona artigianale sita in località "Capannelle".  
Deliberazione di C.C. n°28 del 23/11/2002

Vista la nota del 31/05/2003 (ns.prot.81239 del 04/06/2003) con la quale il comune di Carboognano ha qui trasmesso gli atti e gli elaborati tecnici relativi alla variante in oggetto indicata.

Vista la successiva nota n.670 del 02.03.2004 (ns.36675 del 02.03.2004) con la quale il comune medesimo ha trasmesso documentazione integrativa.

Sentita la Commissione Relatrice.

### PREMESSO

Il comune di Carboognano, dotato di P.R.G. approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°4621 del 15/10/79, successivamente variato con l'adozione dell'attuale zona artigianale sita in loc. "Capannelle" approvata con DGR. n.5371 del 09/07/1991, ha adottato con D.C.C. n°28 del 23/11/2002 un ulteriore variante al PRG vigente, per l'ampliamento della suddetta zona artigianale, da Zona agricola E- Sottozona E2, per l'appunto, a Zona D- Sottozona D1 avverso la quale non è stata presentata alcuna osservazione così come riportato dalla DCC. di presa d'atto n.3 del 23/02/2004.

La proposta di variante si compone dei seguenti atti amministrativi ed elaborati tecnici:

- 1) Deliberazione di Consiglio Comunale n°28 del 23/11/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata la variante parziale al PRG in località "Capannelle"
- 2) Avviso di pubblicazione;
- 3) Certificato di pubblicazione;
- 4) Certificato di deposito atti;
- 5) Del. C.C. n.3 del 23/02/2004 di presa d'atto della mancanza di osservazioni;
- 6) Certificazione attestante che la p.lla 79 è libera da ogni gravame di uso civico;
- 7) Nulla Osta Sanitario;
- 8) Parere rilasciato ai sensi dell'art.13 della L.64/74;
- 9) Determinazione n.546 del 15/05/2002 rilasciata dalla Direzione Regionale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale;



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

- 10) Atto di affrancazione delle particelle 176 e 177 e relazione tecnica sulle aree gravate da uso civico;
- 11) Certificazione inesistenza area boscata:

Elaborati tecnici progettuali, costituiti da:

- tav. 1 Relazione tecnico illustrativa
- tav. 2 Elaborato grafico contenente:
  - Stralcio di P.R.G. Stato attuale e Variante con legenda
  - Stralcio catastale
  - Stralcio aereofotogrammetrico
  - Stralcio P.T.P. e Stralcio CTR;



Per quanto attiene l'aspetto paesaggistico, l'ambito in questione già vincolato ai sensi del D.Lgs. n.490/99, risulta declassato in forza della DGR n.211 del 22/02/2002, né risulta interessato dalla presenza di aree boscate così come si evince dalla certificazione comunale rilasciata ai sensi dell'art.10 L.R. n.24/98.

Inoltre l'area risulta libera da gravami di uso civico, così come attestato dalla certificazione comunale, e dall'atto di affrancazione di alcune particelle interessate.

## CONSIDERATO

La variante di che trattasi consiste nel trasformare un ambito classificato come Zona agricola E Sottozona E2 -Agricola in zone boschive- per una estensione superficiale pari a mq.32440, in Zona D sottozona D1 - Artigianale piccola e media industria- già a ciò destinato, ma stralciato in sede di esame ed approvazione della variante al PRG vigente del 1991, perché allora vincolata e quindi insuscettibile di variante urbanistica, in ampliamento della preesistente zona D1 ormai satura.

Pertanto, per l'impossibilità di soddisfare la domanda di aree da destinare ad attività produttive, la contiguità con aree già a tal fine urbanizzate e quindi dotate delle opere di urbanizzazione primaria, per il venir meno del vincolo paesaggistico che ha determinato lo stralcio dell'area di che trattasi e, di fatto, impedito la sua attuazione, si ritiene che la variante in esame sia ammissibile e meritevole di approvazione.

In ragione di quanto sopra riportato il C. R.T. esprime il

## PARERE

che la Variante al P.R.G ai sensi della L.1150/42 per l'ampliamento della zona artigianale sita in località "Capannelle" adottata dal comune di Carbognano con Del.C.C. n°28 del 23/11/2002 sia, ai soli fini urbanistici, ammissibile e meritevole di approvazione regionale.

F.to Il Segretario del C.R.T.  
(Arch. Lucio Zoppini)

F.to Il Vicepresidente del C.R.T.  
(Arch. Antonino Bianco)